

CAMERA DEI DEPUTATI N. 217

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PISCITELLO

Norme sul sostegno dell’attività politica

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sostanziale fallimento della legge sul finanziamento pubblico dei movimenti o partiti politici (legge 2 gennaio 1997, n. 2), resosi palese con lo scarsissimo numero di cittadini sottoscrittori della scheda che consentiva la destinazione del 4 per mille al finanziamento della politica nel suo complesso (si parla di meno del 2 per cento del totale dei contribuenti) — sottolineato dal rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica della legge che improvvidamente conteneva al suo interno una disposizione di anticipazione ai partiti dei fondi per il 1998 —, ed il travisamento della volontà popolare operato con la legge 3 giugno 1999, n. 157, che trasforma il rimborso elettorale in finanziamento pubblico, ci spingono a presentare un progetto di radicale riforma del sistema di sostegno all’attività politica. Un progetto rispettoso del risultato referendario degli anni scorsi,

a fronte di un sistema ipocrita che pretende di essere alimentato anche quando i cittadini lo pongono in condizione di non operare, un progetto che consente a ciascuno di finanziare la propria parte politica ed, in definitiva, di partecipare più da vicino alle scelte che condizionano la vita del Paese: più che distribuire fondi ai partiti si provvede ad un sostegno della loro attività solo in parte finanziario, andando nel senso di una maggiore partecipazione e di un maggiore decentramento. In questo senso alle accuse di demagogia di coloro che *sic et simpliciter* chiedono un finanziamento senza condizioni da parte dello Stato, poiché è questo che sta accadendo (la normativa in vigore non prevede la restituzione delle somme indebitamente percepite), con la motivazione che « la politica ha un costo » il presentatore della presente proposta di legge risponde che, al contrario, è demagogico confondere il co-

sto della politica con il costo degli apparati di partito. L'articolo 1 della presente proposta di legge indica nei partiti che hanno conseguito una rappresentanza nelle assemblee politiche elettive (nazionali, regionali ed europee) i destinatari dei benefici della legge. D'altro canto, il comma 2 estende ai comitati promotori dei *referendum* i benefici fiscali, tariffari e la concessione di strutture, nei limiti delle scadenze previste dalla legge sui *referendum* (legge 25 maggio 1970, n. 352), cioè dal momento della presentazione del quesito sino alla fine del procedimento presso la Corte di cassazione o dinanzi alla Corte costituzionale o nel giorno previsto per la consultazione popolare referendaria.

L'articolo 2 obbliga i partiti a trasformarsi in associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice civile, depositando il proprio statuto presso il tribunale del distretto in cui si trova la sede centrale. In caso di adozione di atti *contra legem* o contrari alla Costituzione, qualunque associato (l'iscrizione è libera) può rivolgersi al tribunale per le deliberazioni adottate dall'associazione.

L'articolo 3 regolamenta i contributi volontari delle persone fisiche disponendo, tramite modifica al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la detraibilità fiscale dei contributi versati ai partiti mediante versamento bancario o postale sulla falsariga della detraibilità delle spese per le cure mediche. Attualmente è detraibile il 19 per cento di quanto versato con un limite massimo di lire 50 milioni di versamento annuo. Tale percentuale può essere variata in aumento o in diminuzione con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in modo da consentire il rispetto del limite di spesa.

L'articolo 4 mantiene i divieti vigenti in materia di finanziamenti da parte delle persone giuridiche pubbliche o private. Attualmente sono vietati i finanziamenti di enti e società con partecipazione pubblica oltre il 20 per cento, mentre sono ammessi

i finanziamenti di società private purché regolarmente iscritti in bilancio. Per quanto attiene ai finanziamenti esteri la legge prevede un solo obbligo di iscrizione in bilancio da parte dei percettori.

L'articolo 5 dispone l'accesso ai locali o alle sale per manifestazioni pubbliche dei comuni nei limiti delle disponibilità di questi. La disponibilità, oltre ad essere estesa ai comitati promotori dei *referendum*, è ampliata anche alle associazioni legalmente riconosciute.

L'articolo 6 prevede benefici fiscali e tariffari (telefono, agenzie stampa e poste), riduce l'aliquota IVA per le produzioni editoriali, riduce al 25 per cento l'imposta sugli intrattenimenti e sopprime le imposte sui giochi condotti in luogo pubblico. Tale articolo dispone inoltre la predisposizione in tutti i comuni di spazi di affissione gratuita. Le agevolazioni consentite sono di stretta attinenza con l'attività istituzionale.

L'articolo 7 estende ai partiti i mutui agevolati previsti per l'editoria per l'estinzione dei debiti pregressi.

L'articolo 8 detta le norme sui bilanci. Il sistema è semplice: i partiti devono avere scritture contabili da imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 2214 e seguenti del codice civile, e bilanci da società di capitali, ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme di attuazione dell'articolo con particolare riferimento alla specifica attività dei partiti. I bilanci devono essere certificati. Considerate la complessità e la lunghezza dei futuri documenti di bilancio, si è tralasciato l'obbligo della pubblicazione degli stessi sui quotidiani, disponendone altresì l'integrale pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 9 dispone le sanzioni relative agli illeciti finanziamenti ed al falso in bilancio. Le sanzioni ricalcano quelle rese celebri da « Mani pulite » e cioè quelle riportate nell'articolo 7 della prima legge sul finanziamento pubblico ai partiti (legge 2 maggio 1974, n. 195) e nell'articolo 4 della legge n. 659 del 1981: multa fino al triplo delle somme percepite o del valore delle utilità ricevute e reclusione sino a

quattro anni. Per quel che riguarda il falso in bilancio si provvede ad estendere la previsione dell'articolo 2621 del codice civile che per il reato di false comunicazioni sociali ed illegale ripartizione degli utili in materia di società prevede la reclusione da uno a cinque anni ed una multa sino a lire 20 milioni. Tali sanzioni sono aumentate sino alla metà per fatti di rilevante entità.

L'articolo 10 abroga l'intera legislazione di finanziamento dell'editoria di partito, lasciando però intatte tutte le agevolazioni di natura non economica e la possibilità per i giornali di partito di accedere ai finanziamenti previsti per la stampa in generale.

L'articolo 11 abroga la legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie. Si è inoltre ritenuta opportuna la predisposizione di un testo unico delle norme sul finanziamento dei partiti o dei movimenti politici e sui rimborsi elettorali.

L'articolo 12 disciplina la copertura finanziaria della legge. L'entità dei contributi delle persone fisiche è valutata in lire 150 miliardi annue. In tale articolo è contenuta la clausola di salvaguardia che consente al Governo di modificare le percentuali di detraibilità. L'entità dei benefici fiscali e tariffari è valutata in lire 30 miliardi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Soggetti destinatari).

1. Hanno diritto di usufruire dei benefici previsti dalla presente legge i partiti o movimenti politici che hanno partecipato, con proprie liste o con candidati di coalizione, alle elezioni per il Parlamento nazionale o per il Parlamento europeo o per i consigli regionali, ottenendo l'elezione di propri rappresentanti.

2. Le agevolazioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge sono estese ai comitati promotori dei *referendum* per il periodo intercorrente dalla presentazione del quesito sino alla definizione dell'esito referendario ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352.

ART. 2.

(Disciplina giuridica dei partiti politici).

1. I partiti o movimenti politici di cui all'articolo 1, pena l'esclusione dai benefici stabiliti dalla presente legge, devono approvare per atto pubblico un proprio statuto, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

2. Lo statuto e le sue successive modificazioni sono depositati presso la cancelleria del tribunale del luogo dove è fissata la sede centrale del partito o del movimento politico.

3. Gli statuti devono uniformarsi ai seguenti principi:

a) libertà di iscrizione e di accesso alle cariche statutarie per tutti i cittadini e gli stranieri residenti;

b) garanzia di rappresentanza delle minoranze interne negli organi collegiali;

c) adozione del metodo democratico nelle procedure di approvazione degli atti, di elezione alle cariche interne e di selezione dei candidati elettorali.

ART. 3.

(Contributi volontari delle persone fisiche).

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per i contributi volontari in favore di partiti o movimenti politici, per la parte che eccede lire 250 mila sino ad un limite massimo di lire 50 milioni, effettuati mediante versamento bancario o postale ».

2. La disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

(Contribuzione da parte di persone giuridiche).

1. Per i contributi delle società di capitali si applicano le disposizioni della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, e della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni.

ART. 5.

(Strutture per le attività dei partiti e delle associazioni).

1. Con proprio regolamento e nell'ambito delle proprie disponibilità, i comuni, le province e le regioni assicurano ai partiti o ai movimenti politici, nonché alle

associazioni legalmente riconosciute ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, l'utilizzo di locali o sale per manifestazioni pubbliche.

ART. 6.

(Benefici fiscali e tariffari).

1. Sono estese ai partiti o ai movimenti politici le agevolazioni per le tariffe telefoniche, telegrafiche e postali stabilite all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

2. Sono altresì estese all'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento della attività dei partiti o dei movimenti politici le disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) concernenti le prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa di giornali, libri e periodici.

3. L'ammontare dell'imposta sugli intrattenimenti, dovuta alla Società italiana degli autori ed editori per le manifestazioni direttamente organizzate dai partiti o dai movimenti politici è ridotto del 75 per cento.

4. Le disposizioni del titolo II del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applicano alle lotterie, ai giochi ed alle sottoscrizioni, promossi, per autofinanziamento, dai partiti o dai movimenti politici, purché svolti nell'ambito di manifestazioni organizzate dai partiti o dai movimenti stessi.

5. I comuni sono tenuti a predisporre appositi spazi fissi e permanenti per l'affissione gratuita di materiale propagandistico e di informazione dei partiti o dei movimenti politici.

ART. 7.

(Mutui agevolati).

1. I mutui agevolati previsti dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, a favore delle imprese editrici di giornali e

delle imprese radiofoniche di informazione, per l'estinzione dei debiti pregressi, possono essere accordati, alle stesse condizioni, ai partiti o ai movimenti politici, per la copertura dei disavanzi registrati al 31 dicembre 2001.

ART. 8.

(Bilanci dei partiti o dei movimenti politici).

1. I partiti o i movimenti politici indicati nell'articolo 1 della presente legge hanno l'obbligo di tenere le scritture contabili nelle forme e secondo le procedure previste dagli articoli da 2214 a 2220 del codice civile.

2. I partiti o i movimenti politici hanno altresì l'obbligo di redigere il bilancio secondo il modello delle società di capitali, nelle forme e con le procedure previste dagli articoli da 2423 a 2429 del codice civile, in quanto compatibili con la particolare natura dell'attività svolta.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le scritture supplementari che i partiti o i movimenti politici devono tenere ai sensi del secondo comma dell'articolo 2214 del codice civile, nonché i prospetti dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa.

4. I documenti di bilancio, certificati da una società di revisione o da un collegio di revisori contabili iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono pubblicati in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 9.

(Sanzioni).

1. Le falsità dei bilanci di cui all'articolo 8 della presente legge sono punite con le sanzioni di cui all'articolo 2621 del codice civile. Si applica l'aumento di pena

di cui all'articolo 2640 del medesimo codice quando le falsità sono relative a somme di rilevante entità.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ovvero che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, chiunque corrisponde o riceve contributi o altra utilità in violazione degli articoli 3 e 4 della presente legge è punito, per ciò solo, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme percepite o del valore delle utilità ricevute.

ART. 10.

(Soppressione dei finanziamenti all'editoria di partito).

1. L'articolo 40 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato.

2. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 9 e i commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono abrogati.

3. I commi 10, 11, 12, 13 e 14 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono abrogati.

4. Al comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: « dai commi 8, 10 e 11 » sono sostituite dalle seguenti: « dal comma 8 ».

5. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001, relative a stanziamenti previsti dalle disposizioni abrogate dai commi 2 e 3 del presente articolo, sono riassegnate per le finalità indicate negli articoli 6 e 7.

ART. 11.

*(Abrogazione di norme.
Emanazione di un testo unico).*

1. La legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogata.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 31 gennaio 2002, è emanato un testo unico

recante le norme sul finanziamento dei partiti o dei movimenti politici e sui rimborsi elettorali.

ART. 12

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Ove il limite di spesa indicato nel comma 1 sia superato, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, con proprio decreto, a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, l'aliquota di detrazione nella misura sufficiente ad assicurare la copertura.

3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 5 e 6, pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0025060